COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Per un'inversione dell'ordine del giorno:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 4, 5

de Lorenzo Francesco 3, 4

Rocelli Gianfranco 4

Sapio Francesco 4

Testa Enrico 4, 5

Tognoli Carlo, *Ministro per i problemi delle aree urbane* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3414);

Botta ed altri: Programma di infrastrutture urbane per la sosta e lo scambio (340);

d'iniziativa popolare: Piani urbani del traffico e piani stralcio dei parcheggi (2977) 5

Botta Giuseppe, *Presidente* 5, 6, 13, 20, 21

Angelini Piero Mario 20, 21

Cerutti Giuseppe, *Relatore* 5, 12

D'Angelo Guido 12, 13

Martinat Ugo 20

Martuscelli Paolo 20

Tognoli Carlo, *Ministro per i problemi delle aree urbane* 13, 20, 21

Votazione nominale:

Botta Giuseppe, *Presidente* 21

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli (1674);

PAG.

Geremicca ed altri: Norme per la conclusione del programma statale di edilizia residenziale nell'area napoletana e per il superamento delle gestioni straordinarie nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto e dal bradisismo (1899-*ter*);

Becchi ed altri: Norme per consentire la conclusione del programma di intervento statale per l'edilizia a Napoli, definito dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con il ripristino di procedure ordinarie di gestione degli interventi (3551-*ter*) 21

Botta Giuseppe, *Presidente* 21, 22, 27, 28 29, 30, 31, 34, 35, 36

PAG.

Becchi Ada 27, 28, 29, 34, 35

D'Addario Amedeo, *Relatore* 27, 28, 30 33, 35, 36

D'Amato Carlo 27, 34

D'Angelo Guido 32

de Lorenzo Francesco 32

Galasso Giuseppe, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno* 28, 30, 33

Geremicca Andrea 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36

Martuscelli Paolo 22

Sapio Francesco 26

La seduta comincia alle 9,35.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Bulleri, Lorenzetti Pasquale, Massano e Monello sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Nardone, Geremicca, Martinat e Minozzi.

Per un'inversione dell'ordine del giorno.

FRANCESCO DE LORENZO. Signor presidente avevo chiesto in altra seduta che si stabilisse un calendario preciso dei nostri lavori, in modo da sapere quando si sarebbe discusso il disegno di legge concernente la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli, e lei aveva deciso che tale discussione si svolgesse oggi alle ore 9. Vedo che l'ordine dei lavori è stato cambiato, e devo osservare in proposito che, al di là delle valutazioni circa le priorità (sul merito delle quali non voglio intervenire, poiché spetta alla presidenza decidere), vi è un problema di stile.

Non ritengo infatti possibile che un provvedimento del genere possa essere considerato come un testo da discutersi tra deputati napoletani, come avverrebbe qualora se ne fissasse la trattazione in un orario in cui gli altri parlamentari non potrebbero, per i vari impegni di lavoro, intervenire.

Tenuto conto della delicatezza del disegno di legge in questione, che riguarda tutto il Parlamento italiano, chiedo che la decisione a suo tempo presa non venga mutata, e che questo provvedimento si discuta prima degli altri. Se ciò non è possibile, vorrei conoscere il motivo per cui è stato cambiato l'ordine del giorno già deciso, e sentire il parere degli altri colleghi. Ripeto che se la discussione del disegno di legge venisse relegata in orari marginali, sarebbero presenti solo coloro ai quali il dibattito interessa in quanto concernente materia che si riferisce al proprio collegio elettorale, mentre gli altri risulterebbero assenti, con varie conseguenze (a parte la mancanza del numero legale).

Propongo pertanto un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 1674.

PRESIDENTE. Avevo accolto con molta attenzione, onorevole de Lorenzo, la sua proposta di rinviare la discussione del disegno di legge alle ore 9 di oggi; purtroppo, tutti gli orari previsti stanno slittando, e non per colpa mia: personalmente, mi auguro che si possano discutere tutti e tre gli argomenti all'ordine del giorno.

FRANCESCO DE LORENZO. Chiedo che la mia proposta di inversione dell'ordine del giorno venga messa in votazione.

CARLO TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Secondo l'ordine stabilito dal presidente, dopo l'esame del decreto-legge n. 3584, avremmo dovuto discutere in sede legislativa il disegno e le proposte di legge concernenti disposi-

zioni in materia di parcheggi. Ho insistito molto con il presidente affinché si abbreviassero i tempi del dibattito, in quanto il disegno di legge – com'è noto, presentato nel novembre 1987 – è urgente, ed ha un significato se approvato adesso.

FRANCESCO DE LORENZO. Non ho alcuna ragione per affermare che il provvedimento concernente i parcheggi sia meno urgente di quello recante interventi per l'area metropolitana di Napoli. Dico solo che mentre le disposizioni in materia di parcheggi riguardano l'intero paese, e pertanto avremmo al dibattito la partecipazione di tutti i parlamentari, nella discussione del disegno di legge su Napoli, se verrà tenuta oggi pomeriggio, interverremo in pochi, e saranno i napoletani a dover difendere il provvedimento, come se fosse il loro. Si discuta pertanto questa mattina su tale disegno di legge, con la presenza di tutti i parlamentari, mentre il dibattito sul provvedimento in materia di parcheggi si può fissare anche per oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. Faccio notare che la discussione del provvedimento concernente i parcheggi avrebbe richiesto una decina di minuti, mentre ora, continuando a discutere in questo modo, stiamo perdendo tempo.

FRANCESCO DE LORENZO. Le chiedo ancora, signor presidente, di porre in votazione la mia proposta di inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno, formulata dall'onorevole de Lorenzo.

(Segue la votazione).

FRANCESCO DE LORENZO. Signor presidente, poiché non sono d'accordo sull'esito della votazione, la pregherei di volerne disporre la ripetizione.

PRESIDENTE. Pongo nuovamente in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno, e invito il segretario, onorevole Sapio, a ripetere le operazioni di voto.

(Segue la votazione).

FRANCESCO SAPIO. Signor presidente, nonostante l'esito della votazione coincida con quello precedente (risultando 15 voti a favore e 15 contro), ritengo forse opportuna un'ulteriore verifica.

PRESIDENTE. A mio avviso, la votazione si è svolta in modo regolare, e poiché i voti a favore e quelli contro sono in numero pari, la proposta di inversione dell'ordine del giorno deve intendersi respinta.

ENRICO TESTA. Signor presidente, il segretario ha chiesto che vi sia un'ulteriore verifica: non siamo in un reggimento di carabinieri, ma alla Camera dei deputati ! Il problema non è di sbrigarci, ma di fare le cose per bene.

PRESIDENTE. Il sottoscritto ha audito qui i sindacalisti di Napoli per tutta una mezza giornata: siamo pronti a votare in ogni momento.

GIANFRANCO ROCELLI. Dopo ciò che è successo qui, vorrei invitare i deputati non napoletani a non partecipare a questa votazione: non so infatti sulla base di quali dati l'onorevole de Lorenzo possa affermare che gli altri deputati non sarebbero presenti, qualora la discussione del provvedimento su Napoli fosse differita...

FRANCESCO DE LORENZO. Sulla base delle precedenti riunioni !

GIANFRANCO ROCELLI. Incominci lei a frequentare le riunioni della Commissione, onorevole de Lorenzo, e non solo quando si parla dei problemi di Napoli !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo nuovamente in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno, ed invito il segretario, onorevole Sapio, a ripetere le operazioni di voto.

(È respinta).

ENRICO TESTA. Vi sono questioni di carattere formale, signor presidente, per le quali lei deve comportarsi secondo le regole. Non è secondario che i voti a favore e contro siano 15 o 16, com'è risultato in quest'ultima votazione. La invito quindi a rispettare le forme, nella conduzione dei lavori di questa Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Testa, immediatamente prima di questa votazione sono giunti altri deputati ed i voti a favore e contro sono diventati 16.

ENRICO TESTA. Ad ogni modo, il segretario aveva espresso un suo giudizio, ed era giusto procedere alla ripetizione della votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3414); e delle proposte di legge Botta ed altri: Programma di infrastrutture urbane per la sosta e lo scambio (340); d'iniziativa popolare: Piani urbani del traffico e piani stralcio dei parcheggi (2977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le opere urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 novembre 1988; e delle proposte di legge Botta ed altri. « Programma di infrastrutture urbane per la sosta e lo scambio » d'iniziativa popolare: « Piani urbani del traffico e piani stralcio dei parcheggi ».

Ricordo, onorevoli colleghi, che nella seduta dell'8 febbraio ultimo scorso si era chiusa la discussione sulle linee generali, con le repliche del relatore e del Governo.

Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 3414. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in discussione potrebbe essere approvato in tempi brevi nel testo già licenziato dal Senato, visto che la Commissione trasporti, alla quale era stato richiesto il parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis*, si è espressa favorevolmente all'unanimità. Al momento è stato presentato un solo emendamento dagli onorevoli D'Angelo e Martuscelli, ai quali rivolgo l'invito a ritirarlo.

Ritengo peraltro superfluo ricordare all'onorevole D'Angelo che, qualora l'emendamento fosse approvato, non sarebbe possibile concludere l'*iter* legislativo rapidamente, perché il provvedimento dovrebbe essere rinviato al Senato.

Devo riconoscere che anch'io ho avuto qualche perplessità leggendo il testo in esame, ma d'accordo con il ministro Tognoli abbiamo convenuto che eventuali dubbi attuativi potrebbero essere eliminati mediante interpretazione autentica.

La situazione di emergenza che si è registrata nei giorni scorsi in alcune grandi città mi impone di sollecitare il Parlamento a porvi rimedio al più presto, perché ciò consentirebbe di operare ulteriori interventi nelle aree urbane interessate, per risolvere almeno parzialmente il problema del traffico e dell'inquinamento. È possibile, infatti, usufruire dei finanziamenti stanziati predisponendo una serie di piani sulla viabilità per le aree metropolitane a favore delle quali è prevista la

realizzazione di nuovi parcheggi. A tal fine, il testo legislativo che ci accingiamo ad approvare dovrebbe riportare un certo ordine in tutto il sistema della viabilità e dei trasporti, soprattutto nei grandi centri urbani.

Per la prima volta, con la modificazione di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, vengono inserite delle novità non marginali, come ad esempio la classificazione delle aree pedonali e delle zone a scarso traffico, introducendo cioè una specificazione dei diversi settori in cui si articola la vita urbana.

Desidero ribadire ai firmatari dell'emendamento l'invito a ritirarlo: diversamente confermo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli da 1 a 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO I

ART. 1.

1. E costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi non escludendo, nel rispetto delle competenze dei Ministeri interessati, le opere di viabilità di accesso, i relativi impianti e le tecnologie di informazione.

(È approvato).

ART. 2.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell'aggiornamento degli *standard* urbanistici relativamente alle quantità minime da destinare a spazi per parcheggi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968.

2. L'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« ART. 41-*sexies*. 1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione ».

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro definisce con decreto i criteri di priorità tra gli interventi ai fini dell'ammissione ai contributi di cui ai successivi articoli 4 e 7 e alla determinazione della relativa misura, in rapporto alla tipologia di parcheggio.

(È approvato).

ART. 3.

1. Le regioni, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i comuni, con esclusione di quelli di cui al Titolo II, i quali, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno e tenendo conto del piano urbano del traffico, nonché del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento

ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane.

2. Il programma, corredato delle previsioni economiche e finanziarie, è adottato dal comune entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1 ed è trasmesso, entro i successivi 30 giorni, alla regione. La regione, entro 30 giorni, approva il programma. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 30 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal Sindaco entro 10 giorni dalla sua formazione.

3. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 4 i comuni comunicano annualmente alla regione l'elenco degli interventi, compresi nel programma, che verranno attivati precisando per ciascuna opera che si intenda realizzare:

a) il regime giuridico prescelto per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio, anche con riferimento all'eventuale trasferimento dei diritti di cui all'articolo 952, commi primo e secondo, del codice civile;

b) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la eventuale concessione, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori;

c) il piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera e per la gestione del servizio;

d) tempi e modalità per la verifica dello stato di attuazione;

e) le misure organizzative di coordinamento previste e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati;

f) la misura dell'eventuale contributo richiesto ai sensi della presente legge.

4. Per gli anni successivi al primo l'elenco degli interventi è comunicato alla regione entro il 31 gennaio.

5. La regione trasmette annualmente al Ministro per i problemi delle aree urbane l'elenco degli interventi comunali indicando le priorità. Per gli anni successivi al primo la trasmissione degli atti dovrà avvenire entro il 28 febbraio di ciascun anno.

6. Esaurita la procedura di cui ai precedenti commi, il Presidente del Consiglio dei ministri, o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, le opere e gli interventi da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4. Decorsi i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, i Ministri possono procedere direttamente all'emanazione del decreto.

7. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

8. Entro il 31 gennaio di ciascuno anno i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.

(È approvato).

ART. 4.

1. L'ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 8 dell'articolo 3. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo.

2. Il contributo, commisurato alla spesa massima ammissibile determinata sulla base di costi *standard* individuati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro, può essere corrisposto alternativamente:

a) in misura non superiore al 90 per cento del tasso di interesse dei finanziamenti contratti e, comunque, al 90 per cento del tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

b) in misura pari al 4,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di 15 anni, della spesa massima ammissibile.

3. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi per il 1989 e di lire 150 miliardi per il 1990.

4. L'ammissione è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 1.000 miliardi per il 1989 e di lire 500 miliardi per il 1990. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6.

6. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 3 possono essere realizzati con mutui concessi da istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzate nonché da istituti di credito esteri.

7. Il comune, se l'opera viene realizzata su area di sua proprietà, è autorizzato ad intervenire all'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie, sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.

8. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dei mutui sono garantiti dallo Stato.

(È approvato).

ART. 5.

1. Per l'attuazione del piano il comune interessato provvede alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonché alla gestione del servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione con affidamento a società, imprese di costruzione anche cooperative, loro consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi previsti dall'articolo 4, la concessione è subordinata alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi-tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro e diretta, tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tal fine il comune è tenuto ad inviare al Ministro per i problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione stipulata.

2. La concessione avrà una durata non superiore a novanta anni e potrà prevedere la costituzione di diritti di superficie su parte o sull'intera area.

(È approvato).

TITOLO II

ART. 6.

1. I comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Cagliari, Catania e Palermo formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma urbano dei parcheggi per il triennio 1989-1991. Il programma deve essere redatto tenendo conto del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 indicando, tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le priorità di intervento nonché le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovrà privilegiare le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote. L'inserimento nel programma di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo situati anche sul territorio di comuni limitrofi può essere disposto su iniziativa dei comuni di cui al primo periodo del presente comma, sentite le aziende di trasporto pubblico e previa intesa con i comuni interessati promossa dall'amministrazione provinciale.

2. L'Ente ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa richiedono ai comuni di cui al primo periodo del comma 1 l'inserimento nel programma dei parcheggi di interscambio che intendono realizzare su aree di propria disponibilità. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture sono individuate d'intesa con il comune sul cui territorio sono ubicate le aree. La realizzazione di tali parcheggi non è ammessa ai contributi di cui all'articolo 7.

3. Il programma dovrà descrivere dettagliatamente le opere e per ogni opera che si intenda realizzare dovrà indicare quanto previsto dalle lettere da *a)* a *f)* del comma 3 dell'articolo 3.

4. Entro il termine di cui al comma 1, il programma è trasmesso alla regione la quale, entro i 60 giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane. In caso di mancata approvazione anche parziale del programma, la regione, entro lo stesso termine di 60 giorni, è tenuta a trasmettere il programma stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando sia le ragioni del diniego, sia le tecnologie, le localizzazioni, i dimensionamenti alternativi e, comunque, tutti gli elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione delle alternative proposte. La mancata deliberazione di rigetto della regione nel termine di 60 giorni equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco ed è comunicato dal sindaco stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro 10 giorni dalla sua formazione.

5. Ove il comune non provveda nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane invita la regione a formulare entro 90 giorni, sentito il comune, il programma ed a trasmetterlo entro lo stesso termine; ove la regione non provveda e nel caso di rigetto, totale o parziale, del programma comunale da parte della regione, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane convoca il comune e la regione al fine di definire il programma da realizzare.

6. Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante degli strumenti stessi. L'atto di approvazione del programma costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da realizzare.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al primo periodo del comma 1 trasmettono alla regione e al

Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica del programma triennale. Per tali proposte valgono le norme di cui ai precedenti commi.

8. Per l'attuazione del piano valgono le norme di cui all'articolo 5.

(È approvato).

ART. 7.

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 6, il Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro 60 giorni dall'approvazione del programma, su parere, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina con decreto le opere e gli interventi da ammettere al contributo previsto dal comma 2. Decorsi i 30 giorni previsti senza che la commissione abbia espresso parere, il Ministro può procedere direttamente all'emanazione del decreto.

2. L'ammissione ai contributi è disposta annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane tenendo conto delle opere programmate dai comuni per l'anno di emanazione e del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 7 dell'articolo 6. Per gli anni successivi al primo il decreto di ammissione ai contributi è emanato entro il 31 marzo. I contributi sono corrisposti con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4.

3. L'ammissione è disposta nell'ambito di un volume massimo di mutui di lire 2.000 miliardi nel triennio 1989-1991, da autorizzare nel limite di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1991. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.

(È approvato).

ART. 8.

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 100 miliardi per l'anno 1991.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni i mutui occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo nella misura massima del 50 per cento dei limiti di mutuo di cui al comma 3 dell'articolo 7. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro per i problemi delle aree urbane, la suddetta percentuale può essere modificata in relazione all'effettivo ricorso al credito effettuato presso gli istituti di cui al comma 6 dell'articolo 4.

3. Si applicano altresì le norme di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4.

(È approvato).

TITOLO III

ART. 9.

1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 è soggetta

ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti:

a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni;

b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;

c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei lavori;

d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

(È approvato).

ART. 10.

1. Gli enti concessionari di autostrade o le società da essi appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purché connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.

2. La localizzazione e il dimensionamento di tali infrastrutture e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al comma 1.

3. La concessione di cui al comma 1 è assentita con decreto del Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso provvedimento è approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalità di utilizzo delle risorse a tal fine destinate, nonché di erogazione dei mutui e dei contributi di cui ai commi 4 e 5.

4. Per il conseguimento delle esclusive finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1992 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in esso previsti.

5. Per le medesime finalità il fondo centrale di garanzia per le autostrade e

ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1° gennaio di ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati per il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalità attuative del presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *f)* della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli stessi anche in diritto di superficie.

3. L'atto di cessione del diritto di superficie è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

Gli onorevoli D'Angelo e Martuscelli hanno presentato il seguente emendamento 11. 1:

Sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 11 con i seguenti:

1. Le opere e gli impianti destinati a parcheggi nonché le infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni purché connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *f)*, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di cui al comma precedente si considerano compresi fra quelli indicati alla voce n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

GUIDO D'ANGELO. In molte città italiane è in corso la costruzione di parcheggi di assoluta necessità, per questo motivo propongo di estendere alle opere in corso di realizzazione la qualifica di opere di urbanizzazione – ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 – che la presente legge prevede soltanto per gli interventi che verranno realizzati in seguito alla sua approvazione; per la stessa ragione, sarebbe opportuno non limitare l'applicabilità delle agevolazioni fiscali soltanto alle opere future. A tal fine, con l'emendamento presentato, si propone di comprendere tali opere infrastrutturali fra quelle indicate alla voce numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, evitando così di dover approvare un'apposita legge ogni volta che si renda necessario modificare la suddetta voce.

GIUSEPPE CERUTTI, *Relatore.* Ribadisco il parere contrario sull'emendamento D'Angelo e Martuscelli 11. 1, e propongo agli onorevoli presentatori di trasformarlo in un ordine del giorno. Se ciò non fosse possibile, li invito comunque a trovare insieme una soluzione al problema per evitare che, tra l'altro, le Commissioni competenti per il parere siano chiamate nuovamente ad esprimersi in un momento in cui è in atto nel paese un'importante manovra fiscale, con la conseguenza che non riusciremo ad approvare il provvedimento nella seduta odierna.

CARLO TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* A mio avviso, la questione posta dall'emendamento è effettivamente risolvibile mediante un'interpretazione autentica del testo, oppure emanando una legge regionale.

GUIDO D'ANGELO. Nonostante l'invito del relatore, insisto nel mantenere l'emendamento, perché le giustificazioni addotte dall'onorevole Cerutti e dal ministro Tognoli non mi paiono convincenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo e Martuscelli 11. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO IV

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, dopo il primo alinea, sono aggiunti i seguenti:

« *Area pedonale urbana:* zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di *handicap* con limitate capacità motorie;

Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenza o di veicoli; ».

(È approvato).

ART. 13.

1. I comuni con deliberazione del consiglio comunale – immediatamente esecutiva – provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modifica o integrazione di quello del consiglio comunale. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 15, comma 2, della presente legge.

2. Le zone indicate nel comma 1 saranno indicate mediante appositi segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto saranno altresì stabiliti gli altri segnali previsti dalla presente legge e dalle norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificato o integrato con la presente legge.

3. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma 1 i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

(È approvato).

ART. 14.

1. All'articolo 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui al terzo comma, lettera *c)*, la sanzione è da lire quarantamila a lire centomila ».

(È approvato).

ART. 15.

1. Al quinto comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunta infine la seguente lettera:

« *d)* stabilire con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe ».

2. I commi ottavo e decimo dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera *d)* su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma del primo comma dell'articolo 2 « area pedonale urbana » e « zona a traffico limitato », nonché per quelle definite « A » dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta Uffciale* n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dal comune nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico ».

« Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, lettera *c)*, la somma è da lire quarantamila a lire centomila ».

3. All'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« La stessa sanzione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.

Ai sensi dell'articolo 3, settimo comma, l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera *d)*, sono evidenziate con segnali stradali stabiliti con decreto dal Ministro dei lavori pubblici.

Nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza del Sindaco viene stabilito che la sosta degli autoveicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale il segnale di divieto di sosta dovrà essere integrato da un pannello

aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo. Le caratteristiche del pannello saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Chiunque viola i divieti di sosta di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato l'inosservanza dei divieti di sosta comporta inoltre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta abusiva ».

(È approvato).

ART. 16.

1. Al terzo comma dell'articolo 7 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: « non inferiore ad un metro e mezzo ».

(È approvato).

ART. 17.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 16 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la sanzione amministrativa è da lire centomila a lire trecentomila ».

(È approvato).

ART. 18.

1. I commi settimo e ottavo dell'articolo 17 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila.

Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire settantacinquemila a lire trecentomila ».

(È approvato).

ART. 19.

1. Al quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

« *e)* sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi e a quelle dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci;

f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;

h) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per handicappati e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

i) nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici ».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« In alternativa alla rimozione, nelle ipotesi previste nei due commi precedenti, gli organi di polizia possono provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote, ovvero alla asportazione della targa posteriore mediante svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave e le modalità di asportazione della targa saranno definite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti. Il veicolo verrà sbloccato o la targa restituita previo pagamento delle spese per il servizio. L'amministrazione comunale non è tenuta alla custodia del veicolo fino al ritiro da parte dell'interessato ».

3. I commi settimo e ottavo dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque viola le disposizioni del quinto comma del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi viola invece le altre disposizioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire quarantamila a lire centomila.

Se la sosta è effettuata in corrispondenza del crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie, la sanzione pecuniaria amininistrativa è da lire centomila a lire trecentomila ».

(È approvato).

ART. 20.

1. L'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 138. – *(Pagamento in misura ridotta).* – 1. Per le violazioni alle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito.

2. Il trasgressore, qualora sia pedone, conducente di animali o di veicoli non a motore nelle violazioni previste dalle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila, cinquantamila, centomila, duecentomila e trecentomila, è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la violazione la somma rispettivamente di lire duemila, quattromila, cinquemila, diecimila, ventimila, venticinquemila e trentamila.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedere anche a mezzo di versamento in conto corrente postale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.

4. Il pagamento previsto dai commi precedenti non è ammesso quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse, debba avere con sé. In tali casi il verbale di accertamento sarà inviato immediatamente al prefetto che procederà ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'importo delle somme dovute ai sensi dei precedenti commi è arrotondato, ove occorre, alle cinquecento lire superiori.

6. In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 8 della legge

24 novembre 1981, n. 689, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi, divieti o limitazioni disposti, soggiace alla sanzione prevista per ogni singola violazione commessa ».

2. Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62.

3. La disposizione risultante dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del quarto comma del citato articolo 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articoli 113 e 114.

(È approvato).

ART. 21.

1. Nelle aree disciplinate dalla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificato dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, l'autorità cui compete il potere di ordinanza può disporre l'istituzione dei dispositivi atti al controllo della sosta di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge.

2. Alle aree di cui al comma 1 sono estese le norme che stabiliscono l'istituzione dei parcheggi non a pagamento di cui all'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della presente legge.

3. Nelle aree aeroportuali è sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare fermo l'obbligo per la direzione della circoscrizione aeroportuale competente di comunicare agli organi di pubblica sicurezza i dati di ogni rimozione effettuata.

4. Alla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-*bis*. — 1. La rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli sono svolti dalla società o ente di gestione aeroportuale per gli aeroporti affidati in concessione e a cura della circoscrizione aeroportuale competente per gli aeroporti gestiti dallo Stato. Il veicolo rimosso è trasportato in aree all'uopo destinate e sarà restituito al legittimo proprietario o detentore previo pagamento delle relative spese dovute a titolo di trasporto e custodia ».

(È approvato).

ART. 22.

1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata debbono essere notificati gli estremi entro 150 giorni dall'accertamento al trasgressore o, quando questi non sia identificato e si tratti di violazione commessa da un conducente di veicolo a motore munito di targa di riconoscimento, all'intestatario del documento di circolazione del veicolo o al proprietario del veicolo stesso che risulti al pubblico registro automobilistico alla data dell'accertamento. La notificazione effettuata entro il predetto termine ad uno dei soggetti indicati non estingue l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei confronti dell'effettivo trasgressore o proprietario del veicolo alla data dell'accertamento della violazione ».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza o domicilio risultanti dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico, ovvero dalla patente di guida del conducente ».

3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvederà con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare norme di attuazione degli articoli 141, 142, 142-*bis* e 143 del testo unico citato nel comma 1, come modificato dalla presente legge, nonché alla modifica dell'articolo 606 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

(È approvato).

ART. 23.

1. L'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 142. – (*Ricorso e rapporto al prefetto*) — 1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, può proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore.

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando è tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal deposito o ricevimento del ricorso gli atti al prefetto con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni nonché ogni altro elemento utile alla determinazione dell'illecito, anche se fornito dal trasgressore.

3. Il prefetto procederà ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto, il trasgressore può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo giudizio è disciplinato dall'articolo 23 della stessa legge.

5. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta non si applica la norma di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 »:

(È approvato).

ART. 24.

1. Dopo l'articolo 142 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 142-*bis*. – (*Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie*) — 1. Il sommario processo verbale per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'articolo 138 e non sia stato presentato ricorso a norma dell'articolo 142, primo comma, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale.

2. I ruoli di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono preparati e trasmessi dalla provincia e dal comune all'intendente di finanza competente e dagli organi dello Stato all'intendente di finanza della provincia in cui si trovano il comando e l'ufficio dell'organo accertatore.

3. L'intendente di finanza dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

4. Si applicano i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili ».

(È approvato).

ART. 25.

1. L'articolo 143 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 143. – *(Provvedimenti dell'autorità giudiziaria)* — 1. Per le violazioni costituenti reati ai sensi delle norme del presente testo unico il rapporto viene presentato al pretore con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

2. Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'articolo 141 il pretore pronuncia sentenza di non doversi procedere.

3. Il pretore quando in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvi i casi previsti dalla legge. È ammessa ove possibile l'oblazione ai sensi dell'articolo 162-*bis* del codice penale ».

(È approvato).

TITOLO V

ART. 26.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1989, in lire 250 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 350 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 27.

1. Per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge il Ministro per i problemi delle aree urbane si avvale di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane e composta da nove membri scelti fra il personale civile e militare dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane per tutta la durata dell'incarico.

2. Possono essere chiamati a far parte della commissione in qualità di esperti anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione in numero non superiore a tre unità.

(È approvato).

ART. 28

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui ai Titoli I, II e III della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno.

(È approvato).

ART. 29.

1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V della presente legge entrano in

vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in vigore dal 1° giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale data.

(È approvato).

Gli onorevoli Martuscelli e D'Angelo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, nell'approvare le disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli;

considerato che nella contigua zona flegrea interessata sia dal sisma che colpì Napoli e le altre zone della Campania nel novembre 1980, sia dal grave fenomeno del bradisismo del settembre 1983, tuttora permangono condizioni che richiedono notevoli misure assistenziali dello Stato consistenti in ricoveri in albergo nel perdurare requisizioni in atto nel protrarsi della concessione di contributi mensili per autonoma sistemazione, il tutto con un esorbitante onere per le finanze dello Stato;

rilevato che una tale situazione è dovuta soprattutto al grave ritardo con il quale procede l'opera di recupero del centro abitato di Pozzuoli i cui abitanti costituiscono la maggior parte della popolazione tuttora costretta in sistemazioni precarie;

ravvisata la necessità che alla situazione di grave disagio delle popolazioni e di notevole aggravio per le finanze dello Stato sia posto al più presto termine e sia favorito il pronto recupero del centro abitativo di Pozzuoli e la realizzazione delle altre opere indispensabili per il rientro e la definitiva sistemazione della popolazione interessata,

impegna il Governo

ad adottare, con urgenza, un provvedimento legislativo ed ogni altra misura volti a prevedere le disposizioni necessarie per una celere conclusione degli interventi straordinari previsti, per la zona flegrea, dal decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748 ». 0/3414/1/8.

CARLO TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Il Governo accetta quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

PAOLO MARTUSCELLI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

UGO MARTINAT. Anche se il gruppo del MSI-destra nazionale ritiene doveroso intervenire per sanare il problema dei parcheggi, non può accettare quella parte del provvedimento al nostro esame riguardante le « megamulte ». Esse senz'altro potrebbero rivelarsi un ottimo deterrente che contribuirebbe a migliorare il problema del traffico urbano, soprattutto nelle grandi città, però non è possibile attuare una politica di tal genere prima che lo Stato e gli enti locali abbiano dotato le città stesse dei servizi necessari. Introdurre le « megamulte » prima di aver costruito i parcheggi pubblici e privati comporta una pesante penalizzazione per il cittadino.

Il mio gruppo non ha presentato emendamenti, anche se ritiene che sarebbe stato il caso di prevedere il differimento dell'applicazione delle suddette multe ad almeno due anni dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ribadendo, quindi, la disponibilità del mio gruppo per quanto concerne gli interventi sui parcheggi preannuncio, per i motivi che ho esposto, il mio voto contrario.

PIERO MARIO ANGELINI. Ritengo che l'emendamento presentato dai colleghi D'Angelo e Martuscelli, e respinto per evitare di prolungare ulteriormente l'*iter* del

provvedimento, avrebbe dovuto essere valutato più attentamente, in quanto non è pensabile che misure di carattere fiscale possano essere adottate per legge.

CARLO TOGNOLI, *Ministro per i problemi delle aree urbane.* Su tale emendamento avremmo senz'altro ricevuto un parere contrario da parte della Commissione finanze.

PIERO ARIO ANGELINI. Ritengo, comunque, che estendere le facilitazioni previste dal provvedimento in esame ai parcheggi in atto eviterebbe di penalizzare chi, con proprie risorse, ha già intrapreso una politica che condividiamo totalmente.

Nel preannunciare il mio voto favorevole, prego il presidente di atttivarsi affinché possa essere recuperata, in qualche modo, una normativa che mi sembra opportuna e conveniente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (3414):

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Hanno votato *sì*	27
Hanno votato *no*	1

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge Botta ed altri (340) e d'iniziativa popolare (2977).

Hanno votato sì: Angelini, Angeloni, Bevilacqua, Bonfatti Paini, Bonsignore, Boselli, Botta, Cerutti, D'Addario, D'Angelo, de Lorenzo, Ferrarini, Fornasari, Geremicca, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Mazza, Milani, Minozzi, Mundo, Nardone, Piermartini, Principe, Rocelli, Sapio e Travaglini.

Ha votato no: Martinat.

Si è astenuto: Cederna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli (1674); e delle proposte di legge Geremicca ed altri: Norme per la conclusione del programma statale di edilizia residenziale nell'area napoletana e per il superamento delle gestioni straordinarie nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto e dal bradisismo (1899-ter); Becchi ed altri: Norme per consentire la conclusione del programma di intervento statale per l'edilizia a Napoli, definito dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con il ripristino di procedure ordinarie di gestione degli interventi (3551-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Geremicca, Ferrara, D'Ambrosio, Brescia, Alinovi, Calvanese, Auleta, Bellocchio, Francese, Ridi, Schettini, Nappi e Nardone: « Norme per la conclusione del programma statale di edilizia residenziale nell'area napoletana e per il superamento delle gestioni straordinarie nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dal terremoto e dal bradisismo »; Becchi

ed altri: « Norme per consentire la conclusione del programma di intervento statale per l'edilizia a Napoli, definito dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con il ripristino di procedure ordinarie di gestione degli interventi ».

Ferma restando l'adozione del testo-base operata dalla nostra Commissione nella seduta del 16 febbraio scorso, comunico che ai provvedimenti in discussione è abbinata la proposta di legge Geremicca ed altri riguardante la stessa materia. Ciò premesso, ritengo che si possa procedere all'esame degli articoli.

PAOLO MARTUSCELLI. Signor presidente, a proposito degli emendamenti testé consegnati alla presidenza, dichiaro di non formalizzarli, in quanto mi riservo di ripresentarli come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Le gestioni fuori bilancio istituite per la realizzazione dei programmi di cui al presente articolo hanno termine il 31 dicembre 1989. Le operazioni di liquidazione sono demandate al Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assicurando il trasferimento dei fondi disponibili alle amministrazioni competenti alla gestione ordinaria degli interventi e delle opere di cui ai programmi. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati sono tenuti ad adottare tempestivamente tutti gli atti richiesti dal Ministro del tesoro e preliminari al passaggio alla liquidazione. D'intesa con il Ministro del tesoro, il Ministro per gli interventi staordinari nel Mezzogiorno riferisce alle Camere sullo stato di attuazione dei programmi al momento del passaggio alla liquidazione nonché, anche in vista dell'adozione dei necessari provvedimenti, sui problemi connessi al trasferimento degli interventi e delle opere alle amministrazioni competenti alla loro gestione e in via ordinaria.

3. Con gli stessi poteri il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi, compresi nei programmi presentati al CIPE prima del 31 ottobre 1986 dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili, o da ripartire alla data di entrata in vigore della presente legge nell'ambito dei programmi presentati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre entro il 30 giugno 1989 al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo. Comunque entro il 30 settembre 1989, il CIPE provvede a verificare ed approvare le eventuali modifiche dei programmi e conseguentemente a ripartire

gli stanziamenti disponibili per lotti funzionali.

4. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 3 sono affidati in concessione, nei casi previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti. Le opere ed i lavori sopraindicati debbono essere affidati per lotti funzionali, ciascuno integralmente finanziato entro gli stanziamenti disponibili.

5. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

6. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. È fatto altresì divieto di procedere a varianti in corso d'opera se non per ragioni strettamente tecniche e nei limiti degli stanziamenti disponibili, come ripartiti per lotti funzionali dal CIPE. Gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli. Sono altresì nulli gli atti relativi a lavori affidati per le quote che non abbiano copertura finanziaria, o comportino spesa, oltre i predetti limiti.

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, ovvero al trasferimento del personale che, a domanda e compatibilmente con le esigenze identificate dalle amministrazioni competenti, debba essere inserito nelle strutture da istituirsi da parte della regione Campania e del comune di Napoli, finalizzate alla definizione ed alla realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana e territoriale. È fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

9. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

10. Ai fini del coordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987) cessa di operare alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno trasmette trimestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

11. Qualora, ai sensi del comma 1, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo

con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

Ricordo che nella seduta del 16 febbraio scorso sono stati presentati alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1, da parte degli onorevoli Becchi e Geremicca. Successivamente sono stati presentati altri emendamenti. Do pertanto lettura di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1:

Al comma 1, sostituire le parole dopo: programmmi d'intervento *con le seguenti:* di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come presentati al CIPE dai commissari straordinari del Governo, ad eccezione di quelli di cui al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito dalla legge n. 472 del 1986.
1. 1.

Becchi, Geremicca.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le gestioni fuori bilancio istituite per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 hanno termine il 31 dicembre 1989. Il Ministro del tesoro provvede entro il 28 febbraio 1990 alla loro liquidazione, ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.

2-*bis*. Entro il 28 febbraio 1989, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce, informandone il Governo e il Parlamento, un dettagliato stato di attuazione del programma, specificando, per ogni ambito territoriale:

a) quanti alloggi risultino ultimati;

b) a quali scadenze saranno ultimati gli altri alloggi di cui è stata avviata la realizzazione ed il loro numero;

c) quanti alloggi siano stati assegnati a popolazione residente a Napoli o in altri comuni;

d) quali di queste assegnazioni debbano essere considerate temporanee in quanto rese necessarie dalle attività di risanamento e recupero delle periferie di Napoli;

e) quale è il quadro complessivo delle assegnazioni degli alloggi previste;

f) entro quale data il programma sarà stato concluso;

g) in quali forme sono letteralmente assicurate la gestione e manutenzione del patrimonio residenziale e non.

2-*ter*. Entro il 30 aprile 1989, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno comunica al Ministro del tesoro ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica, il fabbisogno finanziario richiesto per il completamento dei programmi di cui al comma 1, non coperto dai mezzi finanziari la cui disponibilità già risulti accertata presso le due gestioni fuori bilancio. Tale fabbisogno sarà quantificato tenendo conto sia delle spese di funzionamento delle strutture, sia degli altri oneri che l'attuazione dei successivi articoli della presente legge pone a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. I mezzi finanziari di cui al presente comma sono attribuiti dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle gestioni fuori bilancio per le quali ne sia stata verificata la necessità, entro il 31 maggio 1989, a valere sugli stanziamenti recati all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalla legge n. 910 del 1986 e dalla legge n. 67 del 1988.
1. 2.

Becchi, Geremicca.

Sopprimere i commi 3 e 4.
1. 3.

Geremicca, Becchi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando quanto previsto dalla presente legge.
1. 5.

Becchi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito dei compiti ad essi affidati ai sensi di quanto previsto al comma 1.
1. 6.

Becchi, Geremicca.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Sono altresì nulli gli atti relativi a lavori affidati per opere incluse in programmi per i quali il CIPE non avesse preventivamente provveduto al riparto dei fondi.
1. 7.

Becchi.

All'ultimo capoverso del comma 6, dopo le parole: lavori affidati, *aggiungere le seguenti:* anche in precedenza.
1. 9.

Geremicca, Sapio.

Inserire dopo il comma 6, il seguente:

6-bis. All'atto della liquidazione delle due gestioni fuori bilancio come prevista dal comma 2 del presente articolo, il Ministro del tesoro provvede ad assicurare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o per esso ai suoi delegati, i fondi necessari per il completamento dei programmi, di cui al precedente comma 1 e per gli adempimenti a questo fine necessari.
1. 10.

Becchi, Geremicca.

Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

7. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, o i suoi delegati, si avvalgono per le attività di cui all'articolo 1, come specificate agli articoli 6, 7, 9 e 10, degli uffici e del relativo personale il cui onere risulti, in tutto o in parte, imputato alle due gestioni stralcio alla data del 10 ottobre 1987. Il graduale adeguamento del personale alle decrescenti esigenze poste dal completamento dei programmi, è disposto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, eccezion fatta per il personale di cui all'articolo 12, mediante progressiva restituzione alle amministrazioni e agli enti di appartenenza per il personale comandato o distaccato, o mediante trasferimento all'Istituto autonomo case popolari di Napoli ai fini della gestione del patrimonio. Il personale assunto con contratto a termine presso l'ufficio del delegato per la parte del programma relativa al comune di Napoli, ha facoltà di partecipare al concorso per esso indetto dall'amministrazione comunale, che vi provvede ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, entro il 31 ottobre 1989.

8. Gli oneri relativi al personale che resti impiegato nelle strutture preposte al completamento del programma ai sensi dell'articolo 1, ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
1. 11.

Becchi.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, entro il 30 giugno 1989, a costituire una struttura tecnica, a scadenza predeterminata, per la predisposizione degli elementi per il piano dell'area metropolitana di Napoli.

La suddetta struttura è formata con personale addetto agli uffici già dei commissari di Governo per il programma straordinario per Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con salvaguardia delle professionalità acquisite. Il reclutamento avviene a domanda del personale citato, e compatibilmente con le esigenze identificate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Gli oneri di funzionamento della struttura di cui al comma 1, sono a carico del

fondo di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5 dell'articolo 2.
1. 12.

Becchi.

Poiché gli onorevoli Geremicca e Becchi non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti.

FRANCESCO SAPIO. Dichiaro di farli miei, signor presidente.

Prima in sede di Comitato dei nove, successivamente nella di discussione sulle linee generali, sono stati ampiamente esplicitati i motivi che hanno indotto gli onorevoli Becchi e Geremicca a presentare gli emendamenti in questione. Pertanto, il gruppo comunista ha avuto l'opportunità di manifestare, agli altri colleghi della Commissione, le perplessità e le riserve che nutre in merito alla situazione che è venuta a crearsi a seguito della mancata conversione in legge del decreto relativo al programma straordinario di ricostruzione dell'area metropolitana di Napoli.

Abbiamo già avuto modo di denunciare l'inerzia del Governo e di valutare i motivi del suo atteggiamento di fronte a problemi così gravi.

Le ragioni che hanno paralizzato le forze della maggioranza devono essere individuate nei contrasti interni, che hanno impedito di predisporre i provvedimenti necessari per la soluzione dei problemi dell'area metropolitana di Napoli.

I sindacati ci hanno esposto lo stato di tensione e di allarme esistente tra le popolazioni che hanno subìto i danni del terremoto, i lavoratori edili, gli imprenditori, i tecnici e tutti gli operatori impegnati nella ricostruzione.

Abbiamo anche avuto modo di denunciare quanti hanno tentato di mettere in atto comportamenti ed iniziative per esasperare gli animi, ritenendo in questo modo di favorire la soluzione del problema. A nostro avviso, tale risultato non può essere raggiunto attraverso l'esasperazione delle tensioni, perché ciò non potrebbe che favorire alcuni interessi particolari di gruppi di potere e di pressione, complicando ulteriormente un problema che è già di per sé assai delicato.

Gli emendamenti da noi presentati mirano ad una rapida adozione di un provvedimento che consenta l'effettiva conclusione del programma, nella trasparenza e nella certezza dei tempi e delle risorse: questo è l'obiettivo del gruppo comunista. Tuttavia, una condizione essenziale perché ciò possa realmente avvenire è che il provvedimento non contenga alcuna sanatoria di atti illegittimi, ovvero di affidamenti di opere prive di copertura finanziaria.

Come abbiamo detto più volte, anche in quest'aula, di tale questione dovrà occuparsi l'istituenda Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione.

A nostro avviso il provvedimento dovrà distinguere le opere realmente urgenti, di cui occorre garantire l'immediata conclusione, da quelle il cui finanziamento deve essere raccordato, dopo un'attenta valutazione, alle scelte di ordinaria programmazione, prevedendo tra l'altro tutte le necessarie misure per la salvaguardia dell'occupazione e dei redditi dei lavoratori interessati.

Per questi motivi riteniamo che sia estremamente complicata la ricerca di una soluzione che risolva contestualmente tutti i problemi: l'immediata ripresa dei lavori relativi all'edilizia residenziale ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, necessari per il completamento di tutti i comparti in cui si articola il programma e, infine, l'assunzione dei piani annuali dell'intervento statale ordinario e straordinario per le grandi infrastrutture, che erano stati previsti unicamente a carico della legge di ricostruzione. Riteniamo che tale assunzione possa avvenire a seguito di una valutazione di fattibilità economica, finanziaria e di impatto ambientale nel quadro del coordinamento del programma in corso previsto nell'area metropolitana di Napoli.

Per questi motivi, riteniamo che gli emendamenti da noi presentati possano fornire una risposta positiva per la soluzione dei problemi elencati.

ANDREA GEREMICCA. Insisto nel chiedere al relatore quale posizione intenda assumere sugli emendamenti presentati, perché ricordo che relativamente alla questione degli atti validi e di quelli nulli, egli elaborò in precedenza un testo che non corrispondeva a quello originario né agli emendamenti presentati.

In sede informale, il presidente disse che avrebbe tentato di inserire nella legge la diversificazione tra i programmi ordinari e le grandi infrastrutture. Poiché si tratta di una questione assai importante, sulla quale si gioca il mantenimento della sede legislativa, chiedo al presidente quale esito abbia avuto questo suo tentativo che sarebbe da noi giudicato favorevolmente.

CARLO D'AMATO. Tanto varrebbe rimettere subito il provvedimento in Assemblea: il vostro è un ricatto costante!

ANDREA GEREMICCA. Preannuncio, comunque, che il gruppo comunista proporrà formalmente lo stralcio di una parte del testo in discussione per consentire la prosecuzione dei lavori ordinari, rinviando ad un secondo momento la realizzazione delle grandi infrastrutture.

È chiaro che una proposta del genere presuppone che il relatore si pronunci, altrimenti valuteremo l'opportunità di chiedere la rimessione di questo provvedimento in Assemblea.

PRESIDENTE. Vorrei far rilevare che l'onorevole Geremicca si è poc'anzi riferito ad un emendamento all'articolo 1 che non risulta presentato.

ADA BECCHI. Non mi risulta che il relatore abbia fatto quanto era stato concordato nel corso dell'ultima riunione in sede legislativa; proprio in base a quell'intesa il relatore stesso, con il consenso del Governo, aveva chiesto un rinvio della discussione. Riteniamo perciò necessario che egli si esprima sugli emendamenti presentati.

AMEDEO D'ADDARIO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Becchi e Geremicca 1. 2, 1. 3, 1 .1 – se resta ferma l'attuale formulazione – nonché 1. 6, 1. 7 ed 1. 10. Sono invece favorevole all'emendamento Becchi 1. 5. Per quanto riguarda l'emendamento Geremicca e Sapio 1. 9, proporrei una diversa formulazione dell'ultimo capoverso del comma 6, del seguente tenore: « Sono altresì nulli gli atti relativi a lavori affidati, anche in precedenza, per le quote che non abbiano copertura finanziaria, o comportino spesa, oltre i predetti limiti degli stanziamenti disponibili, come ripartiti per lotti funzionali dal CIPE ».

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 6, sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:

Sono altresì nulli gli atti relativi a lavori affidati, anche in precedenza, per le quote che non abbiano copertura finanziaria, o comportino spesa, oltre i predetti limiti degli stanziamenti disponibili, come ripartiti per lotti funzionali dal CIPE.

1. 8.

Il relatore.

All'articolo 1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

È fatto assoluto divieto di utilizzare per le commissioni di collaudo delle opere e dei complessi di opere, realizzati sulla base del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, magistrati ordinari ed amministrativi, nonché pubblici dipendenti, ad eccezione di ingegneri ed architetti abilitati. Gli atti comunque po-

sti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.
1. 13.

Il relatore.

ANDREA GEREMICCA. Manteniamo la formulazione del nostro emendamento, signor presidente.

AMEDÉO D'ADDARIO, *Relatore*. In tal caso, non posso che esprimere parere contrario sull'emendamento Geremicca e Sapio 1. 9.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore sulle proposte di modifica presentate, e si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti del relatore.

In sede di illustrazione degli emendamenti sono state compiute affermazioni, in merito alle quali formulo due brevi considerazioni. In primo luogo ritengo che sia assolutamente falso, oserei dire ingeneroso, affermare che il Governo si sia disinteressato del problema di Napoli, avendo esso invece svolto a tal fine un'azione costante ed avendo rinunziato a reiterare i decreti-legge solo dopo aver percepito, a livello politico, che un progetto di legge avrebbe avuto più facilmente corso in sede parlamentare.

La seconda considerazione riguarda il fatto che ogni qualvolta i decreti-legge non sono stati convertiti in tempo utile, ciò è avvenuto a causa delle discordanze verificatesi tra i due rami del Parlamento. Il Governo ritiene di poter dimostrare che durante tutto l'*iter* di quei provvedimenti la sua attenzione costante è stata volta a favorire la loro approvazione, venendo incontro alle modifiche proposte in sede parlamentare.

Noto con sorpresa che mentre nella fase iniziale della discussione la Commissione era orientata ad approvare il disegno di legge del Governo, il quale avrebbe consentito la prosecuzione del programma di cui adesso deve occuparsi il Parlamento, successivamente vi è stato uno stravolgimento delle diverse posizioni. Questa Commissione utilizzò (stavo per dire « perse ») un'intera mattinata per esprimersi sul provvedimento governativo, e sembrava – ripeto – ben disposta nei suoi confronti. Nel pomeriggio della stessa giornata – ricordo questo particolare con precisione – il Governo si trovò di fronte una situazione completamente mutata, perché la Commissione aveva stravolto il contenuto originario del disegno di legge.

Per tale motivo, nel momento in cui ci accingiamo ad approvare un testo totalmente diverso da quello inizialmente presentato, guardo con preoccupazione l'affacciarsi di idee che ci riconducono alla proposta originaria. Si tratta di elementi di cui il Governo deve tener conto e che valuta con preoccupazione, onorevole Geremicca, considerata l'urgenza del provvedimento.

Sarebbe davvero inconsueto che, dopo aver impiegato due settimane di lavoro per elaborare una proposta diversa da quella del Governo, si tornasse a prendere in esame nuovamente quest'ultima, soprattutto perché non se ne comprenderebbero le ragioni.

ADA BECCHI. Mi scuso con i colleghi se sollevo una questione sull'ordine dei lavori; mi risulta che la Commissione ambiente, convocata per questa mattina alle 9, sia stata sconvocata e subito dopo riconvocata; ne sono stata informata dai colleghi, nei corridoi della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Becchi, le assicuro che non vi è stato alcun ordine di sconvocazione.

ADA BECCHI. Tuttavia, sarebbe davvero peculiare che lei, signor presidente, o qualcun altro, pensasse che si possa approvare un provvedimento di tale rilievo nel breve spazio di un'ora.

PRESIDENTE. Nel mio intimo, potrei anche pensare di riuscirvi, per dare una risposta immediata ai problemi di Napoli.

ADA BECCHI. Il suo intimo, signor presidente, è qualcosa che preferisco non approfondire... Ho voluto farle questa segnalazione in vista di una migliore organizzazione dei lavori.

Vorrei altresì rilevare che dall'insieme degli emendamenti, presentati da me e dal collega Geremicca, si può chiaramente evincere una proposta di stralcio delle grandi opere.

ANDREA GEREMICCA. Mi sembrava di essere stato chiaro quando, all'inizio del mio intervento, ho affermato che sarei intervenuto per una dichiarazione di carattere politico; per facilitare il compito di coloro i quali provvederanno alla stesura del verbale, vorrei precisare che quando mi sono riferito alla proposta di stralcio, intendevo dire che la logica degli emendamenti che abbiamo presentato, a cominciare dall'emendamento 1. 1, presuppone un itinerario diversificato tra le opere che si possono immediatamente riprendere e completare e quelle che invece necessitano di un approfondimento diverso. Alla luce di questo chiarimento, ritengo che l'emendamento 1. 1 possa essere accolto, perché consente la ripresa dei lavori e contemporaneamente indica il tempo necessario per trovare anche gli itinerari su canali ordinari, e non soltanto straordinari, per il completamento delle grandi infrastrutture.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta a causa di concomitanti votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 15.

PRESIDENTE. Comunico che l'ufficio di presidenza della nostra Commissione ha adottato la decisione di far proseguire nel pomeriggio di oggi la discussione dei provvedimenti riguardanti gli interventi nell'area napoletana, dal momento che tutti i gruppi parlamentari hanno condiviso l'esigenza di fornire una sollecita risposta alle legittime sollecitazioni pervenuteci, ed anche in considerazione del fatto che provvedimenti in esame riproducono disposizioni contenute in precedenti atti legislativi dei quali non è stato mai possibile ultimare l'*iter*.

Nel riprendere, quindi, l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1, comunico che i deputati Geremicca e Sapio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, ad eccezione delle grandi infrastrutture a scala metropolitana, di competenza del Commissario regionale, le cui modalità di completamento saranno stabilite con apposita legge.

2. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. È fatto altresì divieto di procedere a varianti in corso d'opera se non per ragioni strettamente tecniche e nei limiti degli stanziamenti disponibili, come ripartiti per lotti funzionali dal CIPE. Gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli. Sono altresì nulli gli atti relativi a lavori affidati, anche in precedenza, per le quote senza copertura finanziaria nei limiti dei fondi già ripartiti dal CIPE.

3. Ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili impegnate nella realizzazione delle grandi infrastrutture previste nei programmi di intervento di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 6 agosto n. 427, può essere concesso dal Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale, previo accertamento da parte del CIPI, anche nei casi in cui il lavoro di realizzazione delle suddette opere subisca un'interruzione per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori in diretta conseguenza di:

a) mancati o ritardati pagamenti da parte del committente pubblico;

b) mancato o ritardato espletamento, da parte delle amministrazioni competenti, di procedure tecniche ed amministrative relative all'opera in corso;

c) varianti necessarie apportate al progetto originario;

d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria assunti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, contenenti disposizioni contro la mafia.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonché quelli adottati in attuazione dei decreti-legge 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, e 28 giugno 1988, n. 237, 22 ottobre 1988, n. 450, purché non siano in contrasto con quanto disposto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, e con quanto disposto dalla presente legge, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94 del regolamento, gli « emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono ». Debbo rilevare però che l'emendamento ora presentato non si riferisce esclusivamente alla materia regolata dall'articolo 1, ma investe anche altre disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Poiché, quindi, esso non riguarda esclusivamente le disposizioni contenute nell'articolo 1, propongo di accantonare l'articolo al fine di consentire al relatore, al rappresentante del Governo ed a tutti i commissari di procedere ad un opportuno esame. La mia proposta di accantonamento riguarda, più precisamente, l'intero articolo 1, ferma restando la volontà di procedere all'esame degli articoli successivi.

Si tratta di una proposta che – ripeto – ho inteso formulare allo scopo di agevolare la possibilità di fornire risposte precise ai problemi dell'area napoletana, anche per evitare che i toni particolarmente accesi registratisi nel corso della discussione di questa mattina possano provocare dannose decisioni di rinvio.

Inoltre, pur nella consapevolezza di non essere un profondo conoscitore della realtà napoletana, vorrei sottolineare che l'approvazione dei provvedimenti in esame non risolverà certamente tutte le problematiche emerse in quell'area, ponendosi infatti la necessità di individuare sistemi che agevolino un'auspicabile sintonia nel rapporto tra Governo ed istituzioni locali.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Il Governo, nonostante si dichiari particolarmente sensibile alle considerazioni formulate dal presidente Botta, vorrebbe conoscere le conseguenze che deriverebbero dall'accettazione della proposta di accantonamento in merito ai tempi di approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché non sono in grado di formulare puntuali previsioni di ordine temporale, invito la Commissione ad esprimersi in merito alla proposta di accantonamento dell'articolo 1. Nel contempo, ribadisco la necessità di fornire una concreta risposta alle manifestate esigenze di solleciti interventi.

AMEDEO D'ADDARIO, *Relatore.* Nonostante non abbia ancora esaminato l'emendamento presentato dai colleghi Geremicca e Sapio (mi riservo, comunque, di approfondirne al più presto la formulazione), avverto la sensazione – anche alla luce della notevole mole di emendamenti presentati all'articolo 1 – che il comma 3

di tale articolo racchiuda sostanzialmente tutta la materia al nostro esame.

Propongo, pertanto, di stralciare il comma 3 e di approfondirne l'esame congiuntamente all'emendamento sostitutivo e sottopongo alla Commissione la necessità di affrontare nel merito questa tematica, non più con deleghe demandate al relatore e senza un orientamento preciso.

Il testo al nostro esame, delibato dall'Assemblea e non dalla Commissione in sede legislativa, è stato depurato da ogni elemento estraneo al completamento dell'intervento per la ricostruzione di Napoli. Ora, le coordinate di fronte alle quali ci si trova sono le seguenti: in primo luogo, occorre decidere come permettere la prosecuzione del programma e, pertanto, come evitare di determinare interruzioni che, anche nel corso delle audizioni, sono state giudicate estremamente negative rispetto allo stato in cui versano i lavori programmati in base alla legge n. 219 del 1981. Sono già trascorsi otto anni e, pertanto, mi sembra che gli elementi più qualificanti siano rappresentati dall'urgenza e dalla continuità da garantire ai programmi.

La Commissione deve pronunciarsi in merito, altrimenti qualunque emendamento potrebbe diventare di per sé elemento di novità rispetto ai lavori di cui ci stiamo occupando.

In secondo luogo – si tratta di un aspetto di merito – è necessario stabilire i poteri del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e vedere se essi debbano essere intesi come poteri in ordine alle operazioni connesse con i lavori già eseguiti, cioè alle opere affidate ed in parte realizzate.

D'altra parte, esiste il problema della disponibilità finanziaria e dei limiti di tale disponibilità rimarcati al 31 ottobre 1986, data di presentazione dei programmi al CIPE e quindi del collegamento al decreto-legge n. 309 del 1986, convertito in legge n. 472 del 1986. Si tratta di un aspetto che, a mio giudizio, merita una risposta da parte della Commissione.

Inoltre, occorre verificare se si voglia introdurre un diverso meccanismo al di là di quello che prefigurava le deliberazioni di congruenza da parte degli enti locali, in riferimento alle modificazioni da introdurre ai programmi, soprattutto regionali. È questo un altro aspetto da valutare anche in termini di copertura finanziaria.

In sede di Comitato ristretto si è delineata l'ipotesi che il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con quello per i problemi delle aree urbane, prefigurando un meccanismo analogo a quello previsto per Roma capitale e per Reggio Calabria, rimoduli i programmi, proceda alla verifica di fattibilità economico-finanziaria ed a valutazioni di compatibilità ambientale, ricalibri i programmi stessi, sulla base degli stanziamenti, non solo a quelli relativi alla data del 31 ottobre 1986, ma anche a quelli esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Si darebbe così corpo ad un progetto in grado, nel suo insieme, di soddisfare la necessità di dotare l'area metropolitana di Napoli di un insieme di opere che vadano al di là di quelle relative alla semplice ricostruzione degli alloggi e delle opere di urbanizzazione connesse con gli stessi, puntando a programmi di grandi infrastrutture per la qualificazione di quest'area.

Infine, insisto per limitare al comma 3 la formulazione delle modifiche eventuali all'articolo 1, perché la Commissione già in sede di esame del decreto-legge nonché in Comitato ristretto ha stabilito un elemento a mio avviso invalicabile, cioè la nullità di tutti gli atti adottati in precedenza in merito all'affidamento di lavori che non avessero la necessaria copertura finanziaria.

È in questi termini che la proposta del presidente può essere modificata.

PRESIDENTE. La proposta del relatore, se ho ben capito, è di limitare l'accantonamento al comma 3 dell'articolo 1 e di procedere all'esame del resto dell'articolato.

ANDREA GEREMICCA. Dato che stiamo discutendo sul modo in cui procedere, devo chiarire che la nostra parte politica, nel sollecitare un rapido dibattito dopo l'interruzione di questa mattina, ha ribadito che nell'articolo 1, in cui sono previsti il meccanismo relativo ai programmi e la nullità di atti adottati in precedenza, si concentra effettivamente la sostanza del provvedimento, sul quale occorre verificare la portata degli emendamenti e quindi l'atteggiamento da tenere in riferimento alla sede legislativa.

È questo il quadro nel quale abbiamo sottoposto al presidente la necessità di tornare a riunirci qui oggi. Il presidente stesso, cogliendo la portata del nostro emendamento, che si riferisce anche a materie di altri articoli, propone di cominciare le votazioni questa sera e di accantonare l'articolo 1, per esaminarlo in rapporto all'emendamento da noi testé presentato. Non vorrei, per inciso, che si ritenesse che l'emendamento, presentato in « zona Cesarini », servisse ad altro che a verificare se tra di noi esista un'intesa di base in merito alla sede legislativa, in quanto deve essere chiaro che per il gruppo comunista rimangono validissimi tutti gli emendamenti presentati. Se non fosse accolta alcuna delle nostre istanze, probabilmente la conseguenza logica sarebbe quella di fare appello all'Assemblea.

Ora, il relatore ci chiede di procedere alla votazione del provvedimento accantonando solo il comma 3 dell'articolo 1. A questo proposito, ove fossimo sicuri di un recepimento in tale comma, delle questioni da noi poste, potremmo anche votare i restanti commi di tale articolo perché, appunto, nel comma 3 qualificheremmo i programmi destinati a proseguire.

Poiché però esso rimarrebbe immodificato, l'accantonamento del solo comma 3 dell'articolo 1 non risponderebbe alle esigenze da noi sollevate, che erano a fondamento della proposta del presidente di accantonamento di tutto l'articolo 1.

Da parte nostra, l'accoglimento della proposta del presidente potrebbe comportare la rinuncia alla presentazione di emendamenti sugli articoli 2, 3 e 4, che potrebbero così essere direttamente votati.

Se ciò non fosse possibile, potremmo iniziare l'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati, valutando le posizioni ed i contributi di ciascun gruppo.

FRANCESCO DE LORENZO. L'esperienza dei lavori in questa Commissione mi lascia molto perplesso sul significato di emendamenti presentati all'ultimo momento. Già in una precedente seduta il gruppo comunista ha adottato questo atteggiamento costringendo il relatore a chiedere un rinvio della discussione. In tal modo si rischia di mettere in moto un meccanismo che conduce a successivi rinvii senza assunzione di responsabilità.

Certamente, questa è una legge difficile e complessa i cui molteplici aspetti devono essere chiariti.

Non ho letto l'emendamento comunista e francamente non mi interessa molto (esso sa più di strumentalizzazione, che di apporto di merito).

Ritengo, invece, che la proposta del relatore abbia un preciso significato politico e che vada accolta. Non vedo perché si debba tener presente, per rinviare la discussione sull'articolo 1, l'emendamento presentato dal gruppo comunista. A questo punto tanto varrebbe andare avanti, chiarendo la posizione di ciascuno, per vedere se la minaccia ricorrente del gruppo comunista di chiedere la rimessione in Assemblea sia solamente tale o, invece, non corrisponda ad una reale volontà politica.

Pertanto, ritengo che si debba proseguire l'esame dell'articolo 1, accogliendo la proposta del relatore e cercando di approvare oggi stesso il provvedimento.

GUIDO D'ANGELO. Ritengo veramente sconcertante la procedura che stiamo seguendo. Non mi riferisco al fatto formale degli emendamenti presentati in ritardo, mi riferisco ad un dato sostanziale, cioè al fatto che si torni a discutere oggi di

un testo che era già stato oggetto di un approfondito esame presso questa Commissione che lo aveva approvato a larga maggioranza.

Se in passato sono state avanzate riserve esse hanno riguardato gli articoli 8 e 10 di quel famoso decreto-legge su Napoli, già approvato in Assemblea ed ormai decaduto.

Non comprendo cosa si debba ulteriormente approfondire e soprattutto, non ritengo tollerabile il fatto che si minacci la rimessione del provvedimento in Assemblea qualora non fosse accettata la proposta di rinvio. Non stiamo svolgendo una trattativa privata nella quale si concede qualcosa per evitare una conseguenza ritenuta sfavorevole! L'Assemblea non è un lupo mannaro! Se riteniamo che una certa norma sia giusta e corretta, sarebbe serio insistere per la sua approvazione e risulterebbe assurdo modificarla in un modo che non ci convince, solo perché vi sarebbe il rischio di andare in Assemblea! Ciò sarebbe veramente incredibile ed in palese contrasto con la funzione ed i doveri cui siamo chiamati in quanto parlamentari!

Se il relatore ritiene che il comma 3 sia suscettibile di alcuni perfezionamenti, potremmo anche accogliere la sua proposta perché egli conosce il testo ed i problemi che esso pone. Tuttavia, aderiremmo alla sua proposta solo per questa motivazione e non per altre!

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Signor presidente, il Governo ribadisce le sue perplessità in ordine alle conseguenze, che deriverebbero dall'adozione della proposta di accantonamento dell'articolo 1 sui tempi di approvazione del provvedimento.

Dalla discussione sin qui svolta il Governo non trae elementi di assicurazione per una sollecita approvazione del provvedimento.

Tra l'altro, cominciano a circolare notizie di stampa che vorrei citare in questa sede non perché contengano riferimenti personali, ma perché rivestono un preciso significato politico. Il motivo dello slittamento dei lavori della Commissione ambiente alla seduta odierna, secondo queste notizie di stampa, « è formalmente da attribuire ad una indisponibilità del sottosegretario Galasso ad essere presente ai lavori della Commissione ambiente ». Questo è falso! Chi dice queste cose mente sapendo di mentire! Si tratta di affermazioni gravissime non perché riguardino la mia persona – sono « l'ultima ruota del carro » – ma perché viene adombrata una responsabilità del Governo nello slittamento dei lavori della Commissione su questo importante ed urgente provvedimento.

Pur con molta preoccupazione, ritengo che la proposta del relatore sia ragionevole e che fornisca un equo terreno di incontro tra le varie esigenze emerse in Commissione.

ANDREA GEREMICCA. Hanno ragione i colleghi: non ha senso discutere solamente il comma 3 dell'articolo 1, però se si ritiene che non sia praticabile l'accantonamento dell'intero articolo, iniziamo a discuterlo.

Evidentemente i miei chiarimenti sono stati infelici, come infelice è stato il dire che la richiesta di rimessione in Assemblea del provvedimento sia una minaccia, mentre è il solo modo per poter superare l'ostacolo costituito dai diversi pareri emersi in Commissione. Evidentemente è infelice anche il mio affermare che l'emendamento del relatore sulla nullità degli atti pregressi senza copertura finanziaria è diverso dal nostro in quanto recupera la copertura costituita dai 6 mila miliardi previsti dalla legge finanziaria relativa agli anni 1987-1988.

Anche sotto questo profilo, quindi, vi è una diversità di valutazione.

AMEDEO D'ADDARIO, *Relatore.* L'emendamento sostitutivo proposto dagli onorevoli Geremicca e Sapio modifica in modo sostanziale il testo dell'articolo 1. In esso non compare il comma 2 concernente il termine di durata (il 31 dicembre 1989) della gestione straordinaria. Ciò vanifiche-

rebbe tutto il dibattito già svolto in Commissione e sarebbe contrario all'orientamento dell'Assemblea in merito alle procedure di rientro nell'ordinario. Ritengo, quindi, che sia necessario il mantenimento del comma 2. Insisto, inoltre, anche sulla necessità di mantenere quanto disposto dai commi 4, concernente le modalità di affidamento in concessione delle opere, 5, con riguardo alla continuità degli atti, e 7, che concerne il personale della gestione stralcio.

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 avrebbe, se approvato, un effetto interruttivo e dispositivo (prefigura una sorta di cassa integrazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese edili, licenziati a causa della chiusura dei cantieri), tale da investire una sfera politica e di decisione rilevantissima, che va ben oltre i compiti affidati al relatore, che finora ha tenuto in considerazione le espressioni di indirizzo ed orientamento delle varie parti politiche presenti in Commissione.

PRESIDENTE. In primo luogo desidero confermare la smentita, fatta dal sottosegretario Galasso, di alcune affermazioni apparse sulla stampa in merito ad una presunta indisponibilità del sottosegretario ad essere presente in Commissione nella seduta di ieri.

È stata la Commissione, autonomamente, a rinviare i propri lavori a giovedì.

Da quanto ho potuto ascoltare dai colleghi, si delinea un orientamento favorevole alla prosecuzione dei nostri lavori.

Procediamo dunque con l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

ADA BECCHI. Signor presidente, vorrei illustrare alla Commissione la *ratio* che ha ispirato la presentazione degli emendamenti di cui sono cofirmataria, auspicando fin d'ora che sugli stessi si possa registrare la posizione favorevole di tutti i gruppi.

A mio avviso, è opportuno introdurre alcuni elementi di chiarezza nel testo dell'articolo 1, soprattutto in riferimento ai programmi straordinari di intervento di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, dal momento che è rimasto sempre oscuro un aspetto fondamentale, in relazione al quale né il Parlamento né il Governo (che pure il sottosegretario Galasso afferma essere sollecito e disponibile), hanno proceduto agli opportuni approfondimenti. La questione da verificare è se la richiesta di inclusione nel piano delle grandi opere totalmente slegate dagli ambiti funzionali del programma straordinario sia o meno riconducibile ad un'interpretazione legittima del decreto-legge n. 309 operata dai commissari di Governo e, in particolare, da uno di essi.

Chi legga il testo del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito dalla legge n. 472, e ne confronti le disposizioni con il carattere delle suddette opere non può non ritenere, infatti, che la loro pretesa inclusione nell'ambito del programma straordinario sia collegata ad un'interpretazione illegittima del decreto-legge e della legge di conversione richiamati. Poiché da tale interpretazione deriverà la realizzazione di opere totalmente svincolate da qualsiasi controllo di merito (rispetto alle quali si registrerà l'applicazione di prezzi superiori a quelli fissati dalle tabelle di appalto in una misura pari a circa il 40 per cento), mi sembra si stia procedendo ad una scelta illegittima, la cui portata sarebbe tale da non giustificare alcuna sanatoria.

Invito, quindi, tutti i gruppi parlamentari ad assumere un atteggiamento di piena responsabilità, per evitare di assistere all'ulteriore degrado della politica delle opere pubbliche nel nostro paese.

CARLO D'AMATO. Sono contrario agli emendamenti presentati all'articolo 1 per le considerazioni già espresse dal relatore. Infatti, il loro contenuto stravolge il senso dell'articolo, nel momento in cui si nega l'importanza delle opere infrastrutturali indispensabili alla realizzazione di un organico intervento nell'area metropolitana di Napoli. Si tratta di un'impostazione che potrebbe essere giustificata (ove si entrasse nel merito delle valutazioni espresse in riferimento alle disponibilità

finanziarie dal commissario straordinario di Governo presso la regione Campania), ma necessita tuttavia di un'approfondita valutazione. Infatti, gli interventi nell'area metropolitana napoletana hanno riguardato la realizzazione di alloggi in una vasta zona, caratterizzata dall'assenza di infrastrutture primarie e secondarie, che ne ha impedito qualsiasi possibilità di sviluppo nel corso di questi anni. A mio avviso, il richiamo, contenuto nel comma 3 dell'articolo 1, alla possibilità di interventi sostitutivi ed aggiuntivi da parte del consiglio regionale della Campania e del consiglio comunale di Napoli – allo scopo di pervenire alla formulazione di autonome valutazioni rispetto al programma presentato, ed in parte avviato, da Fantini – consente di recuperare il ruolo imprescindibile di queste istituzioni democratiche rispetto al piano, che pure la legge n. 219 riconduceva esclusivamente al commissario straordinario.

A mio avviso, gli orientamenti contenuti nell'articolo 1 vanno confermati, anche in considerazione del fatto che alla loro formulazione si è pervenuti in seguito agli incontri che la nostra Commissione ha ritenuto opportuno realizzare con le organizzazioni sindacali e tenuto conto delle esigenze di migliaia di lavoratori, che hanno richiesto non provvedimenti di cassa integrazione, ma solo l'adozione di misure che consentissero di proseguire nella realizzazione delle opere previste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Becchi e Geremicca 1.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Becchi e Geremicca 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Becchi e Geremicca 1.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

AMEDEO D'ADDARIO, *Relatore.* Preannuncio la proposta di accantonare il comma 3 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Becchi 1.5, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Becchi e Geremicca 1.6.

ADA BECCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.7.

ADA BECCHI. L'emendamento 1.7 si colloca nella stessa ottica di precedenti emendamenti già respinti. Prego soprattutto coloro che non sono napoletani e chi non ha partecipato al dibattito precedente di prestare attenzione alla formulazione dell'emendamento, che così recita: « Sono altresì nulli gli atti relativi a lavori affidati per opere incluse su programmi per i quali il CIPE non avesse preventivamente provveduto al riparto dei fondi ». In sostanza, sono nulli gli atti compiuti da quei comuni che abbiano affidato opere ai concessionari senza avere ancora a disposizione i fondi necessari e, quindi, senza l'approvazione del CIPE, il quale dà luogo al riparto dei fondi stessi.

Vi invito a riflettere sulla scelta che state per compiere e preannuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente sull'emendamento 1.7.

ANDREA GEREMICCA. Vorrei intervenire sugli emendamenti 1.7, 1.9 e 1.8, vertenti sulla stessa materia; si tratta, tra l'altro, di un punto intorno al quale si è discusso molto. Condivido, da un lato, l'emendamento Becchi 1.7 e, naturalmente, chiedo si voti a favore dell'1.9, ma dall'altro lato ritengo che la proposta del relatore 1.8, che peraltro è una riscrittura del testo che era stato licenziato dal Comitato ristretto, non raccolga le esigenze avanzate dagli onorevoli Becchi e Geremicca e si allontani rispetto al testo-base.

Deve essere chiaro che, attraverso questa normativa, si vuole stabilire la nullità degli atti relativi ad affidamenti privi di copertura finanziaria, intendendosi per copertura finanziaria la disponibilità reale di spesa che deriva dalla ripartizione effettuata dal CIPE. Pertanto, i fondi non possono essere considerati disponibili se prima non sia intervenuta l'autorizzazione del CIPE, per le ragioni già ripetutamente spiegate.

Riteniamo che votare a favore dell'emendamento del relatore 1.8 significhi, in sostanza, avallare una sanatoria alla quale il gruppo comunista è assolutamente contrario.

Chiediamo, inoltre, che si votino prima gli emendamenti 1.7 e 1.9 e, subito dopo, l'emendamento 1.8 del relatore.

AMEDEO D'ADDARIO, *Relatore*. Ribadisco parere contrario sull'emendamento 1.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.8, non ho fatto altro che riscrivere, accogliendo nella sostanza un'interpretazione già emersa in Assemblea e che in questa sede gli onorevoli Geremicca e Sapio hanno ritenuto opportuno evidenziare, aderendo, in pratica, alle eccezioni espresse in Assemblea dall'onorevole Parlato, qui testualmente riproposte. Vorrei che rimanesse agli atti che, come risulta dal resoconto stenografico dell'Assemblea del 13 dicembre 1988, secondo i presentatori l'emendamento 1.9 rende esplicita l'interpretazione data dal relatore, onorevole D'Addario, e dal rappresentante del Governo, onorevole Galasso, alla Camera nella seduta pomeridiana del 13 dicembre 1988, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450, il cui testo è riprodotto nel presente disegno di legge. Esprimendo il proprio parere sul subemendamento 0.1.9.1. dell'onorevole Parlato, che proponeva di aggiungere alle parole: « a lavori affidati » le parole: « anche in precedenza », l'onorevole D'Addario affermò che il subemendamento era pleonastico e limitativo « dal momento che nell'espressione "lavori affidati" sono evidentemente ricompresi anche quelli precedenti, quindi si fa riferimento a tutti i lavori che in ogni caso attengono al programma della ricostruzione di Napoli ». Il Governo (attraverso il sottosegretario Galasso) espresse « parere conforme a quello del relatore, per gli stessi motivi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ANDREA GEREMICCA. Si è parlato di rimettere il provvedimento all'Assemblea, sede in cui interverrà un'interpretazione autentica su un problema che non è certamente di poco conto. Non credo che il relatore non avrebbe accettato l'emendamento, se si fosse trattato di una questione ininfluente e di stile.

Per tale ragione, per l'atteggiamento e le scelte della maggioranza in relazione all'articolo 1, il gruppo comunista chiede, ai sensi dell'articolo 92 del regolamento, la rimessione del provvedimento in Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta dell'onorevole Geremicca è appoggiata dal prescritto numero di deputati, sospendo la discussione.

Il provvedimento, a norma del comma 4 dell'articolo 92 del regolamento, sarà rimesso all'Assemblea.

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 17 marzo 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO